

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.9.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice ordinario e giudice del lavoro: non è questione di competenza, ma di rito

La distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 c.p.c.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 31.08.2015, n. 17346

...omissis...

La decisione della corte d'appello è dunque certamente errata.

E' errata perchè **"la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 c.p.c. "** (Cass., sez. L, 5 maggio 1999, n. 4508, m. 526049). E' errata perchè "l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ispsso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte" (Cass., sez. 3[^], 27 gennaio 2015, n. 1448, m. 633965).

Ne consegue che la corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della domanda proposta dal prof. xxx., posto che nessuna questione di validità della pronuncia di primo grado era stata prospettata con riferimento alla mancata applicazione del rito del lavoro.

Sul punto la sentenza d'appello deve dunque essere cassata con rinvio.

3. Sono quattro i motivi di ricorso con i quali il xxxxxx. censura la sentenza della corte barese nella parte in cui si è pronunciata sulla domanda da lui proposta nei confronti della Aurora Assicurazioni s.p.a..

3.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1709, 1719, 1720, 2230, 2233, 2237 e 1917 c.c. , lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente omesso di considerare come coperto dall'assicurazione il pregiudizio derivante dal sopravvenuto obbligo di restituzione del compenso percepito per prestazioni professionali.

Sostiene che la sua obbligazione di restituzione del compenso percepito consegue all'accertamento del danno arrecato ai creditori concorsuali; e la responsabilità per questo danno è coperta dall'assicurazione, perchè la percezione del compenso è parte essenziale dell'attività professionale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1917 e 1916 c.c. , art. 1203 c.c. , nn. 3 e 5, lamentando che i giudici del merito abbiano considerato solo potenziale il danno derivante dall'obbligo di restituzione prima dell'effettiva ripartizione dell'attivo fallimentare tra i creditori.

Sostiene che il rischio assicurato attiene alla diminuzione del suo patrimonio, non al danno che egli possa avere effettivamente arrecato ai terzi. Ove in sede di ripartizione finale dell'attivo fallimentare risultasse ridotta l'entità del danno patito dall'assicurato, ben potrebbe l'assicuratore surrogarsi nelle sue ragioni nei confronti della procedura.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano inspiegabilmente escluso l'applicabilità del contratto di assicurazione in ragione della consapevole accettazione del pagamento da parte di impresa in stato di insolvenza.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. , lamentando che i giudici del merito abbiano rilevato d'ufficio, senza tempestiva eccezione di parte, la natura dolosa del comportamento di ricezione del pagamento per escluderne la copertura assicurativa.

3.2- Il ricorso è infondato.

Tra le varie rationes decidendi esibite dai giudici del merito risulta infatti assorbente quella fondata sulla interpretazione del contratto di assicurazione, inteso nel senso che "il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o con quella connessi".

Questa interpretazione del contratto risulta in realtà censurata dal ricorrente solo con il primo motivo del ricorso, nel presupposto che la percezione del compenso possa essere considerata quale attività professionale. Senonchè l'interpretazione proposta dai giudici del merito è del tutto plausibile, posto che nella clausola contrattuale, riprodotta in sentenza, la società assicuratrice "si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività previste dalla Tariffa Forense in vigore al momento del sinistro".

Del tutto ragionevolmente dunque i giudici del merito hanno ritenuto che l'assicurazione fosse limitata ai danni da responsabilità per colpa professionale. Nè questa interpretazione risulta correttamente censurata dal ricorrente.

Infatti il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico; non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.); e non può dar luogo a una responsabilità professionale.

Del resto non è la natura della prestazione remunerata a rendere revocabile L. Fall. , ex art. 67, il pagamento ricevuto in periodo sospetto, bensì la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore. Il prof. Bxxxx è stato chiamato alla restituzione in quanto creditore, non in quanto professionista. Mentre il rischio assicurato dalla società Aurora è solo quello derivante dall'esercizio dall'attività professionale. E contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, non costituisce esercizio dell'attività professionale riceverne il corrispettivo.

L'impugnazione proposta nei confronti della assicurazione è dunque infondata già nella parte in cui censura la principale ratio decidendi della sentenza impugnata. E l'incensurabilità di questa assorbente ratio decidendi rende del

tutto irrilevanti le censure mosse dal ricorrente alle ulteriori rationes della decisione impugnata.

Il ricorso proposto nei confronti della xxxxx.p.a.

va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Non c'è pronuncia sulle spese in favore del Ministero dell'economia, in quanto il ricorrente non ha impugnato la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della ministero.

p.q.m.

La Corte dichiara l'estinzione del processo relativo alla causa intercorsa tra il prof. xxxxx. e la Case di xxxr.l. in amministrazione straordinaria.

Rigetta il ricorso proposto dal profxxx nei confronti della xxxxx s.p.a. e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della società resistente, liquidandole in complessivi Euro 11.200, di cui Euro 11.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Accoglie il ricorso proposto dal profxxxxxx nei confronti della Cassa xxxxxale di previdenza e assistenza forense, cassa la decisione impugnata in relazione a tale ricorso e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
